

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 323 del 12/08/2009-Variante, in sanatoria, alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Antolina, in Comune di Crodo, ad uso energetico, assentita con DD n. 138 del 17/05/2004 e con DD n. 193 del 02/04/2007-Ditta AET Idronord S.r.l..

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di assentire alla ditta AET Idronord S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la variante, in sanatoria, alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Antolina, in Comune di Crodo, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 140,00 ed una portata media di prelievo di l/s 114,00, per produrre sul salto di m 275,24 la potenza media nominale di kW 307,62.
2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 181 del 12/08/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto, il quale annulla e sostituisce integralmente alcuni articoli contenuti nel disciplinare originario (Repertorio n. 922 del 10/05/2004).
3. Di accordare la variante alla concessione sino 16/05/2034, data di scadenza della concessione originaria, assentita con DD n. 138 del

17/05/2004 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. 181 del 12/08/2009 (omissis) - Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Antolina in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 8 settembre 2009.

Il Responsabile del procedimento

Fabrizio Pizzorni